



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1995

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ANTONIO DE ROSA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 11527 del 7 luglio 1998, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Antonio De Rosa, nato a Torino (TO) il 20 febbraio 1973;

VISTA la nota del 27 maggio 2021 (prot. n. 38412 di pari data) con cui Banca Wise Dialog Bank S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Antonio De Rosa, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le successive note del 21 giugno 2021 (n. 43809 del 21 giugno e n. 46205 del 5 luglio 2021), 22 luglio 2021 (prot. n. 50411 del 26 luglio 2021), 11 ottobre 2021 (prot. n. 68362 del 12 ottobre 2021), 22 novembre 2021 (prot. n. 77806 del 23 novembre 2021) e 2 maggio 2022 (prot. n. 29854 di pari data) con cui Banca Wise Dialog Bank S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTE le note del 20 settembre 2021 (prot. n. 63817 di pari data), del 23 giugno 2021 (prot. n. 44205 di pari data) e del 2 marzo 2022 (prot. n. 15252 di pari data), con cui, rispettivamente, taluni investitori, il Tribunale ordinario di Torino e Crédit Agricole Italia S.p.A. hanno trasmesso ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del Sig. Antonio De Rosa;

VISTE le ulteriori evidenze documentali acquisite dall'Ufficio Vigilanza Albo in data 10 novembre 2021;

VISTA la nota del 13 maggio 2022 (prot. n. 32679/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Antonio De Rosa, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 153, comma 3, per aver omesso di adempiere, nel termine normativamente previsto, ad uno degli obblighi informativi prescritti dalla medesima disposizione regolamentare;
- l'art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, per aver:
 - acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o di potenziali clienti;
 - comunicato e trasmesso informazioni e documenti non rispondenti al vero a clienti o a potenziali clienti;
- art. 159, comma 6 (già art. 108, comma 6, del previgente Regolamento Intermediari), per aver ricevuto forme di compenso o finanziamento dalla clientela;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Antonio De Rosa non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione finale trasmessa al Comitato di Vigilanza in data 25 luglio 2022, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopracitati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Antonio De Rosa le menzionate violazioni dell'art. 153, comma 3, dell'art. 158, comma 1, e dell'art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 5, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela e in caso di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 8, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi in caso di percezione di finanziamenti in violazione dell'articolo 159, comma 6, del medesimo Regolamento;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *c)*, n. 1 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 153, comma 3, del Regolamento Intermediari;
- l'illecito consistente nell'aver fornito false informazioni e documenti ai clienti deve considerarsi, nella fattispecie, autonomamente sanzionabile con il massimo edittale, risultando posto in essere allo scopo di celare precedenti acquisizioni della disponibilità di somme di loro pertinenza. Inoltre, nella complessiva operatività del consulente, si riscontra una radicale violazione delle regole che presiedono al corretto esercizio della professione di consulente finanziario, atteso il contesto di totale opacità determinato nei rapporti con la clientela, nel quale hanno avuto luogo, fra l'altro, numerosi episodi di acquisizione, quantomeno temporanea, della disponibilità di ingenti somme di pertinenza di diversi clienti, realizzati in un non ristretto arco temporale e con modalità dirette ad occultare all'intermediario l'operatività posta in essere. Tali circostanze sono ulteriormente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità del consulente ad operare sul mercato;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Antonio De Rosa a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

DELIBERA

che il Sig. Antonio De Rosa, nato a Torino (TO) il 20 febbraio 1973, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 2 agosto 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti